



Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro

Il Collegio dei Docenti del Liceo ginnasio "Giorgio Asproni" di Nuoro, nella seduta del 6 settembre 2017,

- VISTE le norme contenute nella Legge 169/2008, art. 2 e nella C.M. 100/2008;
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 relativo alle norme per la valutazione degli alunni;
VISTO lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/9, come modificato ed integrato dal DPR 235/07);
CHIARITO che la valutazione della condotta ha sempre valenza educativa;
che il Consiglio di classe, animato dalla fiducia nelle capacità di riflessione, condivisione e crescita personale di ogni studente, tende ad indicare la via per un miglioramento;

DELIBERA

i criteri per la attribuzione del voto di condotta illustrati nell'Allegato che di seguito si riporta.

Il voto di condotta si riferisce a tre Competenze di cittadinanza:

- agire in modo autonomo e responsabile
- collaborare e partecipare
- comunicare

Queste competenze si precisano meglio in obiettivi, modulati secondo gli indicatori ed i relativi descrittori, illustrati nell'Allegato.

La valutazione sul comportamento, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, concorre alla valutazione complessiva dello studente ed essa comporta un'attenta analisi dell'esperienza scolastica di ciascun allievo e una valorizzazione della specificità di ogni situazione.

Il voto di condotta è proposto dal docente che nella classe svolge il maggior numero di ore; la proposta è esaminata dagli altri componenti del Consiglio di Classe e l'attribuzione collegiale avviene o all'unanimità o a maggioranza.

Il Consiglio di Classe, di norma, attribuisce un voto da 6 a 10/10.

La valutazione insufficiente (inferiore ai 6/10)¹ può essere attribuita nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate dall'art. 7^o del D.P. R. 22 giugno 2009, n. 122.

Si presuppone, cioè, che:

- nel corso dell'anno lo studente sia stato destinatario di una sanzione disciplinare che abbia comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni;
- successivamente all'irrogazione della sanzione lo studente non abbia dimostrato concreti cambiamenti nel comportamento, tali da attestare un'inversione nel percorso di crescita e di maturazione.

In caso di valutazione insufficiente dovranno essere dettagliatamente verbalizzati:

- la/le sanzione/i disciplinare/i che costituisce/costituiscono il presupposto della valutazione;
- il giudizio che riporta, per ciascun indicatore, i descrittori più adatti al profilo dell'alunno e che delineano fondatamente l'assenza di cambiamenti migliorativi nel comportamento.

Criteria per l'attribuzione del voto di condotta

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122)

Delibera del Collegio dei docenti del 3 settembre 2015

| <u>competenze di cittadinanza</u> | <u>obiettivi</u> | <u>indicatori</u> | <u>descrittori</u> |
|--|--|---|---|
| agire in modo autonomo e responsabile | acquisire una coscienza civile e la consapevolezza dei valori di cittadinanza | rispetto delle persone e di se stessi | correttezza nei confronti del D.S., dei docenti, dei compagni, degli operatori scolastici; rispetto degli altri e della loro sfera, nel riconoscimento delle differenze individuali; apertura al sostegno e alla collaborazione verso chi si trova in difficoltà; assunzione di atteggiamenti e adozione di linguaggi consoni alla comunità scolastica |
| | affinare la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica | uso delle strutture della scuola | utilizzo corretto e responsabile di materiali e strutture, con particolare riferimento alla pulizia e al decoro di strutture, ambienti e arredi; osservanza di disposizioni relative alla sicurezza |
| | | rispetto delle norme e dei regolamenti | rispetto delle norme indicate dal Regolamento di Istituto, con particolare riguardo al divieto di fumo, al divieto di utilizzo dei cellulari e di altre apparecchiature idonee alla registrazione di immagini e suoni |
| collaborare e partecipare | acquisire un ruolo attivo e consapevole nella realizzazione del progetto educativo | frequenza e puntualità | frequenza con assiduità delle lezioni e rispetto degli orari; presenza alle lezioni in occasione di verifiche concordate con i docenti; rispetto del Regolamento in ordine alle disposizioni sulle entrate posticipate e alle uscite anticipate; giustificazione tempestiva e responsabile delle assenze |
| | attribuire valore all'attività didattica (e formativa nel complesso) | partecipazione al dialogo educativo | attenzione durante le attività didattiche e collaborazione costruttiva e consapevole; disponibilità all'interazione con i compagni; correttezza degli atteggiamenti anche durante le attività fuori aula; accettazione serena ed equilibrata degli esiti scolastici; responsabilità nella comunicazione di informazioni rivolte dalla scuola alla famiglia |
| | | impegno nello studio e rispetto delle consegne | impegno costante nel lavoro scolastico e rispetto delle consegne per lo studio personale; presenza in occasione di verifiche ed attività specifiche concordate; precisione nella cura dei materiali; coinvolgimento nelle proposte didattiche e partecipazione attiva alle varie attività proposte; collaborazione con i docenti nella preparazione di materiali utili alle attività didattiche |
| comunicare | sviluppare la capacità di relazione, dialogo e condivisione | appropriatezza di intervento durante l'attività didattica | interventi, tesi ad ottenere chiarimenti e approfondimenti, appropriati nei tempi e nei modi; adozione di un registro comunicativo adeguato all'interlocutore, alla situazione, al contesto |
| | | espressione matura ed equilibrata del proprio pensiero | espressione composta ed adeguata del proprio pensiero, con esercizio dell'autocontrollo, anche in situazioni conflittuali; capacità di ascolto delle ragioni altrui, con manifestazione dei rispetto per l'interlocutore e con la rinuncia ad atteggiamenti di aggressività o intolleranza |

Se i comportamenti relativi ai descrittori dei vari indicatori sono osservabili:

- ad un livello di **eccellenza**, in ogni circostanza
- ad un livello **molto elevato** e in ogni circostanza:
- ad un **buon** livello e con **regolarità**:
- ad un livello **sufficiente e/o** in modo irregolare:
- ad un livello **scarso e/o** in modo **decisamente irregolare**:

- si assegna **10**
- si assegna **9**
- si assegna **8**
- si assegna **7**
- si assegna **6**

Per sospensioni superiori ai 15 giorni e inadeguato percorso successivo alla sanzione, ai sensi dell'art. 7 del D.P. R. 22 giugno 2009, n. 122., si assegna **5 o 4**, e la valutazione implica la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Con riferimento ad eventuali provvedimenti disciplinari:

- note
- ammonizioni scritte
- sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni

si precisa quanto segue:

- la sospensione dalle lezioni anche per un solo giorno, e comunque fino a 15 giorni, determina, anche in presenza di descrittori positivi, l'attribuzione della votazione di 6/10;
- la presenza di numerose note (5 o più) o ammonizioni (3 o più) determina, anche in presenza di descrittori positivi, l'attribuzione della votazione di 6/10;
- la presenza di alcune note (fino a 4) o ammonizioni (fino a 2) determina, anche in presenza di descrittori positivi, l'attribuzione della votazione di 7/10.

Nell'assegnazione del voto di condotta, in sede di scrutinio finale, in caso di provvedimenti disciplinari, irrogati nel primo periodo, si terrà conto dell'impegno profuso per assumere atteggiamenti più consapevoli, più rispettosi, tesi ad evitare di ripetere gli errori.

¹ La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

² DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Art. 7.

Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

-
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:
 - a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
 - b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
 3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.